

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Presentata il 3 aprile 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la presente proposta di legge si intende apportare alcune modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consentendo la rielezione dei sindaci dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, colpiti da eccezionali eventi sismici, per un ulteriore mandato consecutivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il combinato disposto dell'articolo 51 del suddetto testo unico e dell'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante « Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni », prevede infatti un massimo di due mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000

abitanti e di tre mandati consecutivi per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

La modifica proposta è necessaria al fine di agevolare la ricostruzione *post-terremoto* e di consentire che essa prosegua nel modo più celere possibile, senza gli inevitabili rallentamenti dovuti a eventuali cambi di amministrazione disposti per legge, che comporterebbero ulteriori disagi a zone già fortemente provate sul piano economico, sociale e ambientale. Tale eccezione sarà tuttavia consentita solamente in vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

La proposta si compone di tre articoli. Il primo sostituisce l'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, coordinandolo con l'intera disciplina in ma-

teria di limitazione del mandato dei sindaci dettata dalla normativa statale vigente.

L'articolo 2 abroga il comma 138 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, il cui

contenuto viene inserito nel predetto testo unico.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto contiene norme a carattere esclusivamente regolativo e, quindi, finanziariamente neutre.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—
Art. 1.

(Modifica dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 51. — *(Durata del mandato del sindaco e del consiglio comunale. Limitazione dei mandati)* — 1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo:

a) ai sindaci che hanno svolto, per cause diverse dalle dimissioni volontarie, uno dei due mandati precedenti per un periodo inferiore a due anni, sei mesi e un giorno;

b) ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

4. Al fine di agevolare le procedure di ricostruzione delle zone colpite da eccezionali eventi sismici e di garantire la continuità dell'azione amministrativa è altresì consentito, in vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e in deroga a quanto previsto al comma 2 e alla lettera b) del comma 3, un quarto mandato consecutivo ai sindaci dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti ».

Art. 2.

(Abrogazione)

1. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0055190